

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

502° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 1982

I N D I C E**Commissioni permanenti e Giunte**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
3 ^a - Affari esteri	»	8
7 ^a - Istruzione	»	9

Commissioni d'inchiesta

Loggia massonica P2	<i>Pag.</i>	11
-------------------------------	-------------	----

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - <i>Bilancio - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	12
6 ^a - <i>Finanze e tesoro - Pareri</i>	»	13
11 ^a - <i>Lavoro - Pareri</i>	»	13

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	14
-------------------------------	-------------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 1982

Presidenza del Presidente
MURMURA*Interviene il sottosegretario per l'interno Sanza.**La seduta inizia alle ore 9,40.***IN SEDE REFERENTE****« Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, recante misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa » (2033)**
(Esame)

Riferisce favorevolmente sul provvedimento in titolo il senatore Saporito il quale rileva anzitutto come il decreto-legge n. 629, sulle misure per il coordinamento contro la delinquenza mafiosa, rappresenta una risposta straordinaria ed urgente dello Stato di fronte alle recenti e drammatiche manifestazioni della criminalità organizzata. Precisa quindi che all'Alto Commissario, su un piano più esteso delle normali aree di competenza dei prefetti e delle altre autorità locali di pubblica sicurezza, viene delegato il difficile compito della lotta alle organizzazioni mafiose, il relatore Saporito puntualizza che il decreto-legge si coordina dunque alla recente normativa varata contro la mafia. Illustrati quindi i poteri dell'Alto Commissario e fatto presente che sussiste il problema di delega di funzioni non solo da parte del Ministro dell'interno ma anche da parte dei titolari di altri dicasteri interessati, l'oratore osserva che l'accesso dell'Alto Commissario, in vista dei necessari accertamenti, oltre che per le banche dovrebbe essere previsto anche per le pubbliche amministrazioni. Pur trattandosi di misure eccezionali, quelle all'esame si inqua-

drano nei principi di fondo dell'ordinamento e vengono adottate proprio in vista dell'approntamento di adeguati strumenti per combattere le mutate forme in cui si presenta oggi la delinquenza mafiosa.

Soffermandosi quindi ad illustrare analiticamente le restanti parti del provvedimento il relatore Saporito conclude ribadendo il proprio avviso favorevole alla conversione in legge, sia pure con la adozione di opportuni emendamenti, del decreto-legge.

Si apre il dibattito.

Il senatore Maffioletti anzitutto osserva che circoscrivere solo ai prefetti la funzione di alto commissario rappresenta una indicazione limitatrice del decreto-legge; comunque ora che il decreto è ormai applicato, le due figure andrebbero disgiunte e le rispettive funzioni assolate da due diverse persone.

Rilevato quindi che le norme all'esame non debbono essere considerate nè collegate nè confliggenti con le disposizioni dell'articolo 31 dello statuto della Regione siciliana (il quale affida al Presidente della regione il compito di mantenere l'ordine pubblico, senza peraltro l'assistenza di norme di attuazione), l'oratore precisa che la funzione di coordinamento anche nazionale affidata all'Alto Commissario è ben diversa e si colloca nell'ambito dei poteri che spettano al Ministro dell'interno, evincendosi pertanto anche da ciò che la normativa all'esame si muove in un ambito ordinario e non eccezionale.

Il senatore Maffioletti ritiene inoltre che, essendo sulla base dell'attuale ordinamento soltanto incidentale l'intervento del servizio per l'informazione e la sicurezza democratica (SISDE), occorre disporre perchè a questo organismo vengano affidati compiti aggiuntivi ai fini della lotta contro la criminalità mafiosa facendo riferimento al potere di direttiva del Presidente del Consiglio.

Pur con le esposte osservazioni, conclude l'oratore, sul decreto va espressa una valutazione complessiva favorevole anche perchè

esso rappresenta una risposta contro la criminalità organizzata.

Il senatore Jannelli ritiene opportuno che in questa sede vengano richiamate le perplessità già emerse sul decreto nella Commissione giustizia. Il provvedimento all'esame è necessario proprio in relazione alla disposizione di cui all'articolo 31 dello statuto della Regione siciliana, secondo cui il mantenimento dell'ordine pubblico è affidato al Presidente della regione ed anzi — egli dice — a tale norma, nella premessa del decreto, occorre fare riferimento. Rileva anche che il decreto stesso non è stato riaccordato con le recenti norme varate contro la criminalità mafiosa, e fa poi presente che, dalla lettura del penultimo comma dell'articolo 1 del decreto, perplessità emergono sul potere di intercettazione telefonica.

Il senatore Jannelli, dopo essersi poi chiesto come siano coordinati i poteri dell'Alto Commissario con quelli del Capo della polizia, rileva che dal decreto stesso non si evince se l'Alto Commissario debba limitare il proprio compito alla lotta contro la mafia ovvero procedere anche contro le altre organizzazioni similari, operanti in Campania ed in Calabria.

Rilevato quindi che sussistono dubbi che vanno chiariti, il senatore Jannelli conclude facendo notare che, se gli emendamenti che il Governo ha già presentato debbono essere certamente apprezzati, altre modifiche si rivelano però necessarie anche al fine di meglio coordinare i poteri dell'Alto Commissario con quelli della magistratura.

Il Presidente Murmura sospende quindi la seduta.

La seduta è sospesa alle ore 10,45 e viene ripresa alle ore 15.

Ha la parola il senatore Marchio il quale, richiamate le posizioni espresse dal Gruppo del Movimento sociale-Destra nazionale relativamente alle disposizioni della recentissima legge « antimafia » (n. 646 del 1982), osserva che il disegno complessivo fin qui predisposto non appare sufficientemente efficace, dinanzi alle forme criminose emerse negli ultimi anni. A tal riguardo, rileva l'ora-

tore, la gravità della situazione siciliana avrebbe richiesto la dichiarazione, da parte del Governo, dello stato di pericolo pubblico. Sottolineata infine l'esigenza di esplicitare i poteri dell'Alto Commissario, assicurandone l'estensione anche ai collegamenti del fenomeno mafioso con altre attività criminose o terroristiche, il senatore Marchio annuncia l'astensione del Gruppo del Movimento sociale sulla conversione del provvedimento in titolo.

Il senatore Mancino osserva che nel dibattito apertosi tra le forze politiche intorno alle norme in esame sono state di frequente evocate alcune disposizioni di rango costituzionale o di legge ordinaria, con riferimento alle quali risulta opportuno, egli rileva, un chiarimento di fondo.

Quanto all'articolo 31 dello statuto della Regione siciliana (che imputa al Presidente regionale il compito di mantenere l'ordine pubblico a mezzo della polizia di Stato) il senatore Mancino ricorda che la mancata emanazione di norme di attuazione della suddetta disposizione statutaria è sintomo eloquente del sostanziale « congelamento » della stessa.

Inappropriato appare d'altronde, egli prosegue, il richiamo, prospettato anche nel parere espresso dalla Commissione giustizia, dell'articolo 124 della Costituzione, stante la peculiarità della posizione del Commissario dello Stato in Sicilia, che si differenzia, ricorda il senatore Mancino, da quella del Commissario del Governo.

L'articolo 31 della legge n. 121 del 1981, avrebbe invero facoltizzato il Ministro dell'interno a stabilire, con proprio decreto, forme di coordinamento regionale ed interregionale: detta norma, peraltro, osserva l'oratore, non avrebbe consentito l'esercizio di poteri straordinari estesi all'intero piano nazionale.

Il senatore Mancino, nell'esprimere quindi una valutazione positiva sul provvedimento, si sofferma sull'opportunità, evidenziata anche dal parere della Commissione giustizia, di porre un limite temporale all'esercizio dei poteri straordinari previsti dal decreto-legge n. 629. A tal riguardo, ricordato che spetterà alla Commissione parlamen-

tare, prevista dalla ricordata legge numero 646, operare un giudizio complessivo sui risultati perseguiti dallo Stato nella lotta al fenomeno mafioso, reputa preferibile lasciare a detto organismo parlamentare e al Ministro dell'interno pieno apprezzamento circa lo spazio temporale ritenuto adeguato per lo svolgimento delle funzioni in parola.

Quanto all'estensione dei poteri dell'Alto Commissario ai fenomeni criminosi connessi o intersecantisi con attività di stampo mafioso, il senatore Mancino osserva che la nomina di un siffatto organo rappresenta di per sé un evento istituzionale eccezionale rispetto alle ordinarie previsioni ordinamentali; richiamata quindi l'abnegazione di tutte le forze di polizia nella lotta alle svariate forme di criminalità, l'oratore fa presenti i rischi connessi ad una eventuale estensione, in via generale, dei poteri in parola.

Il senatore Flamigni, rilevato preliminarmente che appare inopportuna la limitazione, di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, ai soli prefetti della Repubblica, della delega da parte del Ministro dell'interno, mette in luce la necessità che l'Alto Commissario non sia distolto dalle delicatissime funzioni attribuitegli, a causa delle incombenze derivanti dal contemporaneo espletamento delle sue funzioni quale prefetto di Palermo. Inopportuna, appare pertanto all'oratore « l'unione personale » dei due uffici di Alto Commissario e di prefetto di Palermo.

Dopo interventi dei senatori Jannelli (che reputa indispensabile un chiarimento circa i rapporti tra i poteri attribuiti all'Alto Commissario dal terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge e quelli spettanti all'autorità giudiziaria) e Mazza (che giudica opportuna l'opzione, operata dal Consiglio dei ministri, con la riunione nella stessa persona dei due uffici di prefetto e di Alto Commissario), ha la parola il senatore Bonifacio il quale, soffermatosi sulla ricordata disposizione dello statuto siciliano, e dicendosi convinto che essa debba considerarsi abrogata, analizza poi l'articolo 1 del decreto-legge n. 629; a tal riguardo, mette in luce che solo una parte dei poteri dell'Alto Commissario derivano dall'esercizio della delega operata dal

Ministro dell'interno, secondo quanto disposto dal primo comma; una volta venuto in essere detto atto di delegazione, si imputano allo stesso le attribuzioni previste, in particolare, dal terzo e dal quarto comma del detto articolo 1.

Tali poteri, prosegue il senatore Bonifacio, appaiono particolarmente penetranti, specie per quanto attiene alle facoltà di accesso e di accertamento presso le banche: ciò non comporta d'altronde, egli rileva, alcuna lesione alla sfera di competenza costituzionalmente riservata all'autorità giudiziaria, non godendo il segreto bancario di riserva di giurisdizione.

Nell'esprimere un giudizio positivo sul provvedimento in esame, il senatore Bonifacio ne sottolinea la natura straordinaria, affermando comunque che esso si inserisce negli spazi aperti dalla Costituzione per affrontare situazioni di particolare gravità. Risulta peraltro necessaria una costante vigilanza in sede parlamentare, egli conclude, sulla concreta applicazione delle norme in esame, quale potrà essere assicurata grazie anche alla istituenda Commissione parlamentare sul fenomeno mafioso di cui all'articolo 32 della legge n. 646.

Il senatore Branca rileva che nessuna lesione a diritti fondamentali dell'individuo deriva dalla normativa in esame. Anche il terzo comma dell'articolo 1, nel comportare una limitazione alla libertà di impresa, è pienamente legittimo, in base al chiaro disposto dell'articolo 41 della Costituzione, che espressamente fa riferimento ai limiti dell'iniziativa economica privata ed al suo indirizzo e coordinamento a fini sociali. Sottolineata poi l'utilità del controllo su patrimoni, ben più proficua, egli rileva, di limitazioni alla libertà personale, il senatore Branca ricorda infine che l'articolo 31 dello statuto della Regione siciliana al secondo comma, contempla comunque l'ipotesi di « casi eccezionali » quale fattispecie di autonoma iniziativa del Governo dello Stato per assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza.

Il senatore Perna ribadisce poi l'opportunità di tenere distinte, sotto il profilo soggettivo, le due figure del prefetto di Palermo e dell'Alto Commissario; quanto all'articolo 31

dello statuto siciliano, espresse perplessità sulla tesi dell'avvenuta abrogazione della detta norma, fa comunque presente che la Regione siciliana si è subito pronunciata, dopo l'assassinio del generale Dalla Chiesa, per un chiaro impegno da parte dello Stato: il che rende inopportuna, conclude l'oratore, la ripresa di tematiche conflittuali fra lo Stato e una Regione a statuto speciale.

Dopo ulteriori interventi dei senatori Mancino, Bonifacio, Branca e Jannelli (che illustra le proprie perplessità in relazione al terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge), ha la parola, per la replica, il relatore Saporito il quale, sottolineata la razionalità della contemporanea preposizione del prefetto De Francesco all'ufficio di prefetto di Palermo e a quello di Alto Commissario, esprime apprezzamento per gli emendamenti presentati dal Governo che, egli rileva, vanno incontro a talune esigenze emerse nel dibattito. Sottolineato poi il ruolo della istituenda Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia, il relatore si sofferma sul disposto dell'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge e sulla rilevanza delle funzioni di coordinamento delegabili dal Ministro dell'interno all'Alto Commissario.

Il sottosegretario Sanza, successivamente esprime vivo apprezzamento per l'ampio ed approfondito dibattito fin qui svoltosi e dà conto degli emendamenti presentati dal Governo, che si muovono, egli conclude, verso una più adeguata puntualizzazione dei poteri dell'Alto Commissario e verso una correzione tecnica di talune disposizioni della legge n. 646.

Si passa quindi all'esame degli articoli del decreto.

In sede di articolo 1, dopo interventi dei senatori Mancino, Bonifacio e Maffioletti viene ritirato dal rappresentante del Governo un emendamento atto a facultizzare la delega di poteri spettanti a singoli ministri all'Alto Commissario.

Viene poi accolto un emendamento del Governo al terzo comma dell'articolo 1 volto ad includere anche gli enti pubblici e le pubbliche amministrazioni in generale fra gli istituti nel cui ambito svolgere gli accertamenti ivi previsti.

Si passa poi all'esame di un emendamento interamente sostitutivo del quarto comma (comunicazioni all'Alto Commissario di notizie e documentazioni da parte di imprese). Dopo interventi dei senatori Bonifacio, Mancino, Branca, Mazza, del presidente Murmura, del relatore Saporito e del sottosegretario Sanza, detto emendamento viene accolto in un testo risultante dalla approvazione di un sub-emendamento, presentato dal senatore Bonifacio, volto ad equiparare la corresponsione di informazioni mendaci al mancato ottemperamento alla richiesta dell'Alto Commissario.

Il senatore Maffioletti propone poi, al quarto comma, che venga espressamente indicato l'Alto Commissario fra i soggetti legittimati a proporre il soggiorno obbligato; intervengono sul punto il presidente Murmura, il relatore e il sottosegretario Sanza, secondo il quale detto potere risulta già implicito nella dizione del detto comma, che imputa all'Alto Commissario ogni altro potere attribuito all'autorità di pubblica sicurezza.

Prende atto della dichiarazione del rappresentante del Governo il senatore Maffioletti, che non insiste nella proposta.

Dopo ulteriori interventi del senatore Maffioletti (che, espresse perplessità sull'ultimo comma, richiede chiarimenti al rappresentante del Governo), del relatore Saporito e del sottosegretario Sanza (che si sofferma sulle ragioni sottostanti al collegamento fra l'Alto Commissario e le strutture del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica), si passa all'articolo 2, al quale non vengono presentati emendamenti.

Viene accolto poi un emendamento, proposto dal Governo, volto ad inserire, dopo l'articolo 2, un articolo aggiuntivo, che modifica alcune norme dell'articolo 14 della legge n. 646.

Viene anche accolto un altro emendamento governativo volto ad introdurre un ulteriore articolo aggiuntivo, modificativo dell'articolo 17 della citata legge n. 646. Successivamente, su proposta del relatore Saporito, viene accolto un emendamento, in base al quale, per le forniture di beni e servizi derivanti dalla normativa in esame, il

provveditorato generale dello Stato procederà a trattativa privata senza limite di spesa, essendo le forniture stesse equiparate a quelle previste dall'articolo 2, secondo comma, lettera *d*), della legge n. 113 del 1981.

La Commissione approva infine una proposta emendativa, presentata anch'essa dal rappresentante del Governo (che non insiste poi su altri emendamenti preannunciati), con cui si introduce la clausola di immediata entrata in vigore della legge di conversione.

Dopo un intervento del senatore Vittorino Colombo (il quale fa presente che una normativa di carattere eccezionale quale la presente avrebbe richiesto la posizione di un termine finale per l'esercizio dei poteri ivi contemplati) la Commissione dà mandato al senatore Saporito di riferire favorevolmente alla conversione in legge del decreto-legge n. 629, proponendo altresì all'Assemblea l'accoglimento degli emendamenti testè accolti.

La seduta termina alle ore 18,15.

AFFARI ESTERI (3ª)

GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 1982

Presidenza del Presidente
TAVIANI

*Interviene il sottosegretario di Stato per
gli affari esteri Costa.*

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE REFERENTE

**« Norme per l'erogazione di contributi statali agli
enti a carattere internazionalistico sottoposti al-
la vigilanza del Ministero degli affari esteri »
(1973), approvato dalla Camera dei deputati**

Non essendo pervenuto il parere della
Commissione bilancio, l'esame del disegno
di legge viene rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

ISTRUZIONE (7ª)

GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 1982

Presidenza del Presidente
BUZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Fassino.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Modificazione dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 928, e dell'articolo 66 della legge 20 maggio 1982, n. 270, ai fini dell'assegnazione definitiva della sede ai vincitori di concorsi ordinari e riservato a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado e di istruzione artistica** » (1980), d'iniziativa dei senatori Papalia ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 settembre.

Il relatore Schiano illustra brevemente i dati forniti dal Governo circa le procedure di espletamento dei concorsi riservati e ordinari attualmente in atto, fornendo il numero dei posti messi a concorso, nonché di quelli disponibili complessivamente. Nei dati forniti dal Governo — afferma il relatore Schiano — è indicata, quale previsione attendibile, circa la data di pubblicazione della graduatoria dei vincitori dei concorsi ordinari e riservati, il marzo 1983, tenuto conto che, per quanto riguarda i concorsi ordinari è previsto un ulteriore slittamento per l'applicazione dell'articolo 66 della legge n. 270 del 1982, come pure per la prevista integrazione al bando di concorso, limitatamente alla scuola di Bolzano, che dovrà essere successivamente inviata alla Corte dei conti per la registrazione. Il relatore Schiano, dopo avere affermato di non poter del tutto condividere l'impostazione

del provvedimento all'esame, in quanto, a suo parere, il meccanismo ivi previsto di assegnazione definitiva della sede finisce col sovvertire lo spirito cui si informava la legge 22 dicembre 1980, n. 928, informa la Commissione di avere immaginato tre soluzioni sostitutive.

La prima di queste prevede, a parziale modifica del secondo comma dell'articolo 66 della legge 20 maggio 1982, n. 270, l'assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi ordinari e riservati, anche in corso di anno scolastico, una volta espletati i concorsi, sia ordinario che riservato. In essa si prevede inoltre che una volta superato il periodo di prova, ai fini specifici della ricostruzione della carriera, la decorrenza della nomina in ruolo sia retrodatata all'inizio dell'anno scolastico 1982-83.

La seconda soluzione elaborata dal relatore si limita a riprodurre il testo della proposta di legge n. 3559, presentata alla Camera dai deputati Sterpa e Casati, in cui si dispone che le nomine dei vincitori dei concorsi direttivi ordinari avvengano, per ciascun tipo di concorso, in sede provvisoria, a decorrere dall'anno scolastico 1982-83, configurando inoltre, limitatamente ai concorsi ordinari che non risultino ancora espletati entro il suddetto termine, l'assunzione in servizio dei vincitori anche successivamente al 10 settembre 1982.

Infine il relatore Schiano dà notizia della terza soluzione da lui configurata: prevede, che il Ministro della pubblica istruzione proceda all'assegnazione della sede provvisoria ai vincitori dei concorsi direttivi ordinari, confermando nella sede in cui prestano servizio i vincitori che già vi svolgono funzioni di preside incaricato, pur se trattasi di istituzione scolastica di diverso tipo e grado rispetto a quella per la quale risultano vincitori; assegnando ai restanti vincitori privi d'incarico di presidenza le sedi disponibili, anche se non vacanti, per tutto l'anno scolastico 1982-83, nonché in base

all'ordine di nomina, le sedi coperte dagli incaricati non avevano titolo a proroga. Quest'ultima proposta prevede poi che la mancata accettazione della sede provvisoria da parte del vincitore del concorso ordinario non pregiudichi il suo diritto all'assegnazione della sede definitiva, riconoscendo inoltre la validità, ai fini del periodo di prova, del servizio in sede provvisoria, anche se prestato in istituzioni scolastiche di tipo e grado eterogenei rispetto a quelle per le quali i candidati risultino vincitori.

Il relatore Schiano, fa notare come — a suo giudizio — la seconda delle tre soluzioni prospettate, benchè condivisibile nell'intento di mantenere il principio dell'assegnazione della sede provvisoria, risulti di difficile applicabilità, mentre la terza, pur rispondendo meglio delle altre alle esigenze di equità nel funzionamento dell'amministrazione scolastica, presuppone, per il suo accoglimento, l'esatta conoscenza del numero di sedi disponibili; manifesta quindi la propria preferenza per la prima delle proposte che, pur necessitando di ulteriori approfondimenti tecnici, va incontro alla esigenza di riequilibrare, anche se solo parzialmente, la situazione attualmente vigente. Allo scopo di meglio definire le soluzioni da lui ventilate, nonchè acquisire ulteriori dati da parte del Governo, il relatore Schiano propone infine un breve rinvio dell'esame del provvedimento, suggerendo di promuovere, prima della prossima seduta, un incontro in sede ristretta dei rappresentanti di tutti i Gruppi a tal fine.

Interviene quindi il rappresentante del Governo che, dopo aver commentato i dati relativi ai concorsi ordinari e riservati testè forniti, dà notizia che circa il 70 per cento dei vincitori dei concorsi ordinari ha già ottenuto l'incarico, mentre permane un 30 per cento, la cui collocazione risulta incerta e che potrebbe costituire — egli rileva — turbativa al buon funzionamento dell'intero settore scolastico. In merito alle

proposte elaborate dal relatore Schiano, il rappresentante del Governo manifesta la propria disponibilità, suggerendo talune modifiche di ordine tecnico, all'accoglimento della prima che, attraverso la previsione del meccanismo di nomina dei vincitori di concorsi ordinari e riservati, anche in corso di anno scolastico, appare a suo avviso la migliore anche da un punto di vista di pratica applicabilità.

Si apre quindi la discussione.

Il senatore Parrino dichiara di condividere l'esigenza prospettata dal relatore Schiano di un breve rinvio dell'esame del provvedimento, allo scopo di permettere un ulteriore approfondimento, pur entro termini ristretti, delle soluzioni tecniche proposte.

A tale proposta dichiara di associarsi la senatrice Conterno Degli Abbati che sollecita altresì l'acquisizione di ulteriori dati in sede di comitato ristretto, manifestando inoltre l'auspicio che i concorsi ordinari si possano concludere prima della data indicata dal Governo, del marzo 1983.

Dopo un breve intervento del senatore Monaco (che dichiara di condividere pienamente la soluzione adottata nella terza delle proposte avanzate dal relatore Schiano) e alcune richieste di chiarimenti da parte dei senatori Salvucci (circa i tempi di effettiva pubblicazione delle graduatorie e dei concorsi) e Mascagni (relativamente alla situazione della scuola di Bolzano), interviene il presidente Buzzi che, manifestata una certa perplessità per il meccanismo di nomina provvisoria se ad anno scolastico già inoltrato, ai fini di un corretto funzionamento della scuola, avverte che l'incontro in sede ristretta dei rappresentanti dei Gruppi, al fine di meglio approfondire taluni aspetti tecnici del provvedimento, avrà luogo martedì 28 settembre alle ore 18,30.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P 2**

GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 1982

Presidenza del Presidente
ANSELMI

La seduta inizia alle ore 10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La Commissione, in seduta segreta, dopo aver ascoltato alcune comunicazioni del Presidente in ordine ad adempimenti istruttori in corso e all'acquisizione di documentazione giudiziaria, sviluppa un ampio dibattito sull'ordine dei lavori nel quale intervengono i commissari Pisanò, Cecchi, Andò, Padula, Tremaglia, Riccardelli, Calarco, Rizzo, D'Arezzo, Occhetto, Seppia, Ricci, Bellocchio, Crucianelli, Melandri.

Al termine del dibattito viene concordato il programma di lavoro della prossima settimana.

La seduta termina alle ore 14,20.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5°)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 1982

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Carollo e con la partecipazione dei sottosegretari di Stato agli esteri Costa e al tesoro Tarabini, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3ª Commissione:

1973 — « Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri », approvato dalla Camera dei deputati: *rinvio della emissione del parere;*

alla 4ª Commissione:

1377-1460 — in materia di reclutamento, organici ed avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza: *rinvio dell'emissione del parere sul testo unificato all'esame della Commissione di merito;*

alla 6ª Commissione:

1884-Urgenza — « Disciplina fiscale concernente il trattamento di fine rapporto », d'iniziativa dei senatori De Giuseppe ed altri: *rinvio dell'emissione del parere;*

alla 7ª Commissione:

1898 — « Riconoscimento del servizio scolastico preruolo espletato senza titolo di studio prescritto al personale insegnante e

direttivo della scuola secondaria in lingua tedesca e delle località ladine »: d'iniziativa dei senatori Mitterdorfer e Brugger: *rinvio dell'emissione del parere;*

alla 8ª Commissione:

853-B — « Disposizioni per la difesa del mare », risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa ed uno dei deputati Lucchesi ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: *rinvio dell'emissione del parere;*

1921 — « Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato: *parere favorevole;*

1926-Urgenza — « Finanziamento delle opere di straordinaria manutenzione del ponte girevole di Taranto »: *parere favorevole con osservazioni;*

alla 9ª Commissione:

2027 — « Interventi per i danni causati dalla siccità in Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia », d'iniziativa dei deputati Salvatore ed altri, Caradonna ed altri, Lobianco ed altri, approvato dalla Camera dei deputati: *rimessione alla Commissione plenaria;*

alla 11ª Commissione:

1602 — « Norme in materia di servizi dell'impiego, di mobilità dei lavoratori e di integrazione salariale ed effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro », approvato dalla Camera dei deputati: *rinvio dell'emissione del parere;*

alla 12ª Commissione:

1899 — « Regolazione dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 novembre 1981, n. 680, e 25 gennaio 1982, n. 15, non convertiti in legge, in materia di partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza farmaceutica », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

FINANZE E TESORO (6ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 1982

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Berlanda, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 9ª Commissione:

2027 — « Interventi per i danni causati dalla siccità in Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia », d'iniziativa dei deputati Salvatore ed altri, Caradonna ed altri, Lo-

bianco ed altri, approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

LAVORO (11ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 1982

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Toros e con la presenza del sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Gargano, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 9ª Commissione:

2027 — « Interventi per i danni causati dalla siccità in Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia », d'iniziativa dei deputati Salvatore ed altri, Caradonna ed altri, Lobianco ed altri, approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni e condizionato all'introduzione di emendamenti*.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

1ª (Affari costituzionali)

Venerdì 24 settembre 1982, ore 9,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Soppressione dell'Ente autonomo Esposizione universale di Roma (544).